



**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 4337 Del 12/09/2024**  
**Prot. n° 24/30322 Del 05/08/2024**

**Ditta Proponente:** SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA

**Oggetto:** Modifica di potenzialità di allevamento avicolo, già provvisto di Autorizzazione Integrata Ambientale

**Comune di Intervento:** Bellante (TE)

**Tipo procedimento:** Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

**Presenti** (in seconda convocazione)

**Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)** ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)

**Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali** -

**Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque** dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

**Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara** dott. Enzo Franco de Vincentiis (delegato)

**Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara** dott. Lorenzo Ballone (delegato)

**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio** ing. Eligio Di Marzio (delegato)

**Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila** dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

**Dirigente Servizio Opere Marittime** arch. Alessandro Da Ros (delegato)

**Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio**

**Teramo** ing. Ettore Eramo (delegato)

**Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila** dott. Luciano Del Sordo (delegato)

**Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti** ASSENTE

**Direttore dell'A.R.T.A** ing. Simonetta Campana (delegata)

**Relazione Istruttoria** Titolare istruttoria: ing. Andrea Santarelli  
Gruppo Istruttoria: dott.ssa Chiara Forcella  
dott. Marco Mastrangelo

Si veda istruttoria allegata





Preso atto della documentazione integrativa presentata dalla Società Ripro-Avicola in merito alla modifica di potenzialità di allevamento avicolo, già provvisto di Autorizzazione Integrata Ambientale, acquisita al prot. n. 30322 del 05/08/2024;

## IL COMITATO CCR-VIA

Richiamata la normativa che regola il funzionamento del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A., e in particolare:

- la Legge Regionale del 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. “Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006, n. 152”;
- le DGR 660 del 14/11/2017 Valutazione di Impatto Ambientale - Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA ed al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così come introdotto dal Dlgs 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA
- DGR 713/22 L.R. N. 11/1999 - Aggiornamento del documento Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali (approvato con DGR 119/2002 e smi) alla luce delle disposizioni di cui al D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021;

Richiamata la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” come novellato dal D. Lgs 16.06.2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;
- l'art. 6 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. secondo il quale *“la VIA è effettuata per: a) i progetti di cui agli Allegati II e III alla parte seconda del presente decreto; b) i progetti di cui agli allegati IIbis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi; d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti; e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi; f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri*





- e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi”;*
- l'art. 7 bis comma 3 secondo il quale “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto”;
  - l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. inerente il provvedimento autorizzatorio unico regionale;

Considerato che ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;

Sentita la relazione istruttoria;

Visti i precedenti Giudizi n 4019 del 21/09/2023 e n. 4151 del 21/02/2024;

Preso atto della proposta di riduzione dell'incremento della potenzialità di allevamento fino ad arrivare a 90.000 pulcini immessi in ogni ciclo;

Considerato che dalla nuova valutazione di impatto odorigeno, elaborata mediante il software CALPUFF adottando ipotesi di massima cautela, emerge il rispetto, ai recettori, dei valori di accettabilità di odore previsti dagli Indirizzi di cui al D.D. n. 309/23;

Tenuto conto che in fase di rilascio dell'AIA sarà definito il QRE ed il Piano di Gestione degli odori in linea con i richiamati Indirizzi;

Considerato che dalla documentazione agli atti emerge che nelle acque sotterranee, relative alla modesta circolazione idrica sotterranea, sono stati riscontrati superamenti delle CSC di cui alla tab. 2 Allegato 5 - Titolo V – Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per i parametri Nitriti, Solfati e 1,2,3 Tricloropropano;

Richiamati gli obblighi di cui al sopra citato Titolo V e fatte salve le determinazioni del relativo procedimento;

Considerato che nell'AIA saranno definite le modalità gestionali desunte dalle BATc per la protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Visto che le attività di monitoraggio previste nel PMA (monitoraggio del rumore, delle acque sotterranee, dell'odore, etc...) sono oggetto anche del Piano di Monitoraggio e Controllo da approvare in sede di AIA;





## ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

### FAVOREVOLE

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate.

**Il presente Giudizio ha efficacia temporale di anni 5 (cinque) dalla data odierna.**

*Si ricorda che:*

**- ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “[...] Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente”;**

**- ai sensi dell'art. 28 comma 7-bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte”.**

*Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.*

*ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)*

*FIRMATO DIGITALMENTE*

*dott. Giancaterino Giammaria (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*ing. Eligio Di Marzio (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Lorenzo Ballone (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott.ssa Serena Ciabò (delegata)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*arch. Alessandro Da Ros (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*ing. Ettore Eramo (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Luciano Del Sordo (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*ing. Simonetta Campana (delegata)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*Per la verbalizzazione*

*Titolare: ing. Silvia Ronconi*

*Gruppo: dott.ssa Paola Pasta*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*





Istruttoria Tecnica:

Valutazione di Impatto Ambientale-V.I.A.

Progetto:

Modifica di potenzialità di allevamento avicolo, già provvisto di Autorizzazione Integrata Ambientale

Proponente:

SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA s.r.l

**Oggetto**

<b>Titolo dell'intervento:</b>	Modifica di potenzialità di allevamento avicolo, già provvisto di Autorizzazione Integrata Ambientale
<b>Descrizione del progetto:</b>	Modifica di potenzialità di allevamento avicolo, già provvisto di Autorizzazione Integrata Ambientale
<b>Azienda Proponente:</b>	SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA s.r.l

**Localizzazione del progetto**

Comune:	BELLANTE
Provincia:	TE
Località:	CHIARETO
Numero foglio catastale:	25
Particella catastale:	158

**Contenuti istruttoria**

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti Sezioni:

- I. Anagrafica del progetto
- II. Premessa
- III. Sintesi della documentazione integrativa al Giudizio del CCR-VIA n. 4236 del 07/05/2024

Per quanto espressamente non ivi riportato si rimanda alle istruttorie allegate ai Giudizi del CCRVIA n. 4019 del 21/09/2023, n. 4151 del 21/02/2024 e n. 4236 del 07/05/2024 e agli elaborati progettuali presentati dal proponente, redatti e firmati dai tecnici incaricati.

**Referenti della Direzione**

Titolare Istruttoria:

Ing. Andrea Santarelli

Gruppo di lavoro istruttorio

Dott.ssa Chiara Forcella

Dott. Marco Matrangelo



Istruttoria Tecnica:

Valutazione di Impatto Ambientale-V.I.A.

Progetto:

Modifica di potenzialità di allevamento avicolo, già provvisto di Autorizzazione Integrata Ambientale

Proponente:

SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA s.r.l

## SEZIONE I ANAGRAFICA DEL PROGETTO

### 1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Antonio Alessandrini
----------------	----------------------

### 2. Iter Amministrativo

Acquisizione in atti domanda	Nota Prot. n. 0047824 del 07/02/2023
Avviso pubblicazione elaborati VIA	Comunicazione ai sensi dei c.i 2/3 del 27 bis, nota n. 0327839/22 del 09/09/2022 Comunicazione ai sensi del c. 4 del 27 bis, nota n. 0479002/22 del 08/11/2022
Atti di sospensione	Giudizio di Rinvio del CCRVIA n. 4019 del 21/09/2023 Giudizio di Rinvio del CCRVIA n. 4151 del 21/02/2024 Giudizio di Rinvio del CCRVIA n. 4236 del 07/05/2024
Atti di riattivazione	Integrazioni di cui al prot n. 8970 del 10/02/24 Integrazioni di cui al prot n. 158332 del 16/04/24 Integrazioni di cui al prot n. 320322 del 05/08/24
Oneri istruttori versati	si

### 3. Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione "Elaborati VIA" (avvio della procedura)	Integrazioni di cui al prot 8970 del 10/02/24	Integrazioni di cui al prot 158332 del 16/04/24
<ul style="list-style-type: none"> <li> 2022_06_RelTec_PropagazioneOdori_Bellante</li> <li> 30772_001_Riproavicola_All_to_Bellante_Terreno_piezometr</li> <li> 30772_002_Riproavicola_All_toBellante_Terreno_piezometr</li> <li> Elenco documenti_Bellante</li> <li> 2020_04_A.5_Screening_Bellante</li> <li> 2020_04_F.2_QRE_Bellante</li> <li> 2020_04_Gestione emergenze ambientali_Bellante</li> <li> 2020_04_Gestione emissioni odorigene_Bellante</li> <li> 2020_05_05_Bellante_impatto acustico</li> <li> 2021_06_PMA_Progetto Monitoraggio Ambientale_Bellante</li> <li> 2022_06_22_dati_meteo_sitospecifici_odorigena_Bellante</li> <li> 2020_04_A.4_Relazione idrogeologica_Bellante</li> <li> A1</li> <li> H1</li> <li> D1</li> <li> F1</li> <li> A3</li> <li> A2</li> <li> C2</li> <li> B1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 2023_12_f.2_qre_bellante</li> <li> 2023_12_lettera_risposta_regione_abruzzo_bellante_s</li> <li> 2023_12_pma_progetto_monitoraggio_ambientale_</li> <li> 2023_12_rel_idro-geol_3_piezometri_bellante</li> <li> 2023_12_reltec_propagazioneodori_bellante</li> <li> rdp_bellante.7z</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 2024_04-riduzione_capi_reltec_propagazioneodori_bellante</li> <li> 2024-04-15_comunicazione Rettifica capi cds pair bellante_signed</li> <li> 2024-04-15_pmc-riduzione capi_bellante</li> <li> 2024-04-15_qre Rettifica capi cds pair bellante</li> <li> 2024-04-15_re.3 Rettifica e confronto per riduzione capi bellante</li> </ul> <p style="text-align: center;">Integrazioni di cui al prot 320322 del 08/05/24</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> 2024_07_gestione emergenze ambientali_bellante</li> <li> 2024_07_revisione_bat_bellante</li> <li> 2024_07_gestione emissioni odorigene_bellante</li> <li> 2024_07_lettera integrazioni pair_bellante_signed</li> <li> 2024_07_qre Rettifica capi cds pair bellante riproavicola</li> <li> 2024_07_re.3 Rettifica confronto riduzione capi bellante</li> <li> 31586_1</li> <li> 31586_2</li> <li> impatto_odorigeno_riproavicola_bellante_2024_07_31_2.pdf</li> </ul>

### 4. Osservazioni, contributi e/o richieste integrazioni

All'esito della pubblicazione della documentazione riservata agli enti trasmessa ai sensi dei c.i 2/3 dell'art 27 bis del D.lgs 152/06 dal Servizio Valutazioni Ambientali, con nota n 262693 del 19/06/2023, non sono pervenuti contributi.

**Progetto:**  
**Proponente:****Modifica di potenzialità di allevamento avicolo, già provvisto di Autorizzazione Integrata Ambientale  
SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA s.r.l**

All'esito della pubblicazione della documentazione, di cui al comma 4 dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e smi, avvenuta con nota del Servizio Valutazioni Ambientali prot n. 318835 del 25/07/2023 non sono pervenuti contributi.

In data 19/09/2023 è pervenuta in atti al prot.n. 382322, la Determina della Provincia di Teramo n.15/09/23. Con nota prot,n. 392315 del 26/09/2023 il Servizio Valutazioni Ambientali ha richiesto integrazioni ai sensi del c.5 dell'art. 27bis del D.Lgs 152/06 e smi.

All'esito della pubblicazione della documentazione, di cui al comma 5 dell'art. 23 del D.Lgs 152/06 e smi, avvenuta con nota del Servizio Valutazioni Ambientali prot n. 16160 del 16/01/2024 non sono pervenuti contributi.



Progetto:  
Proponente:Modifica di potenzialità di allevamento avicolo, già provvisto di Autorizzazione Integrata Ambientale  
SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA s.r.l

Evidenziata la mancanza di dati relativi alla tenuta del lagone;  
Preso atto dell'elevato lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dei sondaggi e le analisi dei campioni disuolo e sottosuolo;  
Viste le recenti linee guida "Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in materia di emissioni odorigene di impianti e attività";  
Ritenuto non esaustivo il documento di Piano di Monitoraggio Ambientale;

**ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO DI RINVIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI**

*È necessario fornire le seguenti integrazioni:*

- *Relazionare sulla possibilità di raddoppiare la capacità impiantistica, dando evidenza della adeguatezza delle strutture esistenti e del rispetto della normativa applicabile;*
- *Correggere e rendere univoca la documentazione allegata all'istanza come indicato in premessa;*
- *Descrivere in modo più approfondito la gestione delle acque di lavaggio delle piazzole e dei capannoni e gli accorgimenti atti a garantire che le stesse non vadano a scarico sul suolo ma confluiscono nel lagone;*
- *Specificare se vengono effettuate prove periodiche di tenuta del lagone e in tal caso documentarne gli esiti;*
- *Effettuare il monitoraggio di entrambi i piezometri per verificare l'effettiva presenza di acqua e in caso affermativo realizzare un nuovo piezometro al fine della ricostruzione della superficie piezometrica;*
- *Ripetere il campionamento del suolo e del sottosuolo;*
- *Revisionare la valutazione di impatto odorigeno secondo le linee guida indicate in premessa, considerando anche il lagone, caratterizzando le sorgenti nelle condizioni più conservative o prendendo i fattori di emissione più conservativi del BREF, eliminando il fattore correttivo e utilizzando il fattore peak to mean;*
- *Specificare nel PMA come è effettuato il monitoraggio dell'ammoniaca ai confini della proprietà e chiarire la frequenza del monitoraggio del rumore.*

La Ditta ha trasmesso al prot n. 8970 del 10/02/24 le seguenti integrazioni

- 2023\_12\_f.2\_qre\_bellante
- 2023\_12\_lettera risposta regione abruzzo\_bellante\_signed
- 2023\_12\_pma\_progetto monitoraggio ambientale\_bellante
- 2023\_12\_rel idro-geol\_3 piezometri\_bellante
- 2023\_12\_reltec\_propagazioneodori\_bellante
- rdp\_bellante.7z

**In data 21/02/2024, il CCRVIA ha esaminato dette integrazioni, esprimendo nel merito il Giudizio n. 4151 che si riporta:**

**IL COMITATO CCR-VIA**

[...]

Richiamato il Giudizio n. 4019 del 21/09/2023;

Progetto:  
Proponente:Modifica di potenzialità di allevamento avicolo, già provvisto di Autorizzazione Integrata Ambientale  
SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA s.r.l

*Preso atto che la Ditta a fronte di una potenzialità di 105.000 capi/ciclo, dichiara una densità massima di allevamento di 13 capi/mq;*

*Tenuto conto che in fase di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sarà definito in maniera compiuta il QRE;*

*Considerato che alcune attività previste nel PMA (monitoraggio del rumore, delle acque sotterranee, dell'odore, etc...) saranno effettuate nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo approvato in AIA;*

*Visto il documento Relazione tecnica – Valutazione Impatto Odorigeno Allevamento Avicolo Bellante Dicembre 2023;*

*Considerato che lo studio utilizza il modello IMMI e che a pag. 16 della relazione si riferisce che: “i dati meteo sono utilizzati per creare profili sulla ventosità e sulla stabilità atmosferica. Le calme di vento, trattandosi di pochissimi casi nel corso dell'anno, vengono esclusi dal calcolo in quanto ininfluenti”;*

*Rilevato che le calme di vento possono costituire una criticità sull'impatto olfattivo e che la loro mancata trattazione può comportare una sottostima dell'impatto simulato;*

*Dato atto che gli indirizzi ministeriali indicano: “il metodo utilizzato per le simulazioni deve avere i seguenti requisiti minimi: capacità di trattare situazioni di calma di vento (...). Per le simulazioni di impatto odorigeno la scelta del modello di simulazione deve essere orientata rispetto alle seguenti tipologie di modelli:*

*lagrangiani a particelle, a puff e, in via residuale, modelli di tipo gaussiano evoluto previa giustificazione della loro applicabilità rispetto al contesto ambientale di studio (presenza o meno di terreno complesso, calme di vento, ecc. (...))” e che l'utilizzo di un modello gaussiano non è sufficientemente giustificato ai sensi degli indirizzi ministeriali;*

*Rilevato che per l'attribuzione delle classi di sensibilità dei ricettori individuati il proponente individua la classe IV mentre la tabella 3 degli indirizzi ministeriali pone le case sparse in classe di sensibilità III e che al riguardo lo studio proposto indicherebbe il superamento ai ricettori dei valori soglia di accettabilità;*

*Preso atto che il proponente dichiara di aver utilizzato il fattore peak to mean;*

#### ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO DI RINVIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

*È necessario integrare la documentazione come segue:*

*- Aggiornare lo studio di impatto olfattivo tenuto conto di quanto indicato in premessa, riducendo il numero di capi/ciclo allo scopo di rispettare presso i ricettori i valori soglia di accettabilità contenuti negli indirizzi ministeriali di cui al Decreto Direttoriale 309/2023*

Conseguentemente la Ditta ha trasmesso al prot. n. 158332 del 16/04/24 la seguente documentazione integrativa che in ottemperanza del suddetto Giudizio fa riferimento **ad una riduzione di potenzialità, che passa da 105.000 capi per ciclo a 92.600:**

-  2024\_04-riduzione\_capi\_reltc\_propagazioneodori\_bellante
-  2024-04-15\_comunicazione rettifica capi cds pair bellante\_signed
-  2024-04-15\_pmc-riduzione capi\_bellante
-  2024-04-15\_qre Rettifica capi cds pair bellante
-  2024-04-15\_re.3 Rettifica e confronto per riduzione capi bellante

In data 07/05/2024 la sopraelencata documentazione integrativa è stata sottoposta all'esame del CCRVIA che nel merito ha espresso il **Giudizio di Rinvio n. 4236:**

Progetto:  
Proponente:Modifica di potenzialità di allevamento avicolo, già provvisto di Autorizzazione Integrata Ambientale  
SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA s.r.l

## IL COMITATO CCR-VIA

[...]

Rilevato che nello studio riproposto, a differenza di quanto richiesto nel citato giudizio, si è utilizzato il medesimo modello che non tiene conto delle calme di vento che “possono costituire una criticità sull’impatto olfattivo e che la loro mancata trattazione può comportare una sottostima dell’impatto simulato”;

Rilevato altresì che la valutazione in termini conservativi dello studio non garantisce il rispetto del limite di 3 uoE/m<sup>3</sup> al 98° percentile fissato come valore di accettabilità dal DD n. 309/23 dal momento che il valore stimata dal proponente è pari a 3,5 uoE/m<sup>3</sup>;

Ribadite pertanto le osservazioni di cui al Giudizio del CCR-VIA n. 4151 del 21/02/2024 e ritenuto che in base allo studio del proponente non si evinca con ragionevole certezza il rispetto del valore di accettabilità per le immissioni odorigene;

## ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

## DI RINVIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

È necessario integrare la documentazione ripresentando lo studio previsionale di impatto odorigeno mediante un modello che tenga conto delle calme di vento, secondo gli indirizzi di cui al Decreto Direttoriale n. 309/23, se necessario riducendo ulteriormente il numero di capi in modo da garantire, nelle condizioni più gravose, il rispetto dei limiti di accettabilità di cui al citato Decreto Direttoriale presso tutti i ricettori.

[...]

La Ditta nel rispetto della proroga dei termini assentata con nota del Servizio Valutazioni Ambientali n 0267923/24 del 28/06/2024, ha trasmesso al prot n. 0320322 del 05/08/24 le seguenti integrazioni:

-  2024\_07\_gestione emergenze ambientali\_bellante
-  2024\_07\_revisione\_bat\_bellante
-  2024\_07\_gestione emissioni odorigene\_bellante
-  2024\_07\_lettera integrazioni pauc\_bellante\_signed
-  2024\_07\_qre Rettifica capi cds pauc bellante riproavicola
-  2024\_07\_re.3 Rettifica confronto riduzione capi bellante
-  31586\_1
-  31586\_2
-  impatto\_odorigeno\_riproavicola\_bellante\_2024\_07\_31\_2.pdf

In detta documentazione la Ditta ha inteso dichiarare numeri ulteriormente al ribasso di capi/ciclo da autorizzare, che passano quindi a **90.000 capi** (pulcini) da accasare ad ogni ciclo. Tenedo conto del fattore di mortalità pari al 5% , il tecnico stima che la consistenza media di capi presenti ad ogni ciclo sarà di 87.750 capi.

Si specifica che l’intera documentazione agli atti del presente procedimento amministrativo è stata riferita inizialmente alla potenzialità di 105.000 capi/ciclo, ridotta a 92.600 capi/ciclo, e allo stato attuale ulteriormente rettificata a 90.000 capi/ciclo, come mostra la seguente tabella estrapolata dal documento 2024\_07\_re.3 Rettifica confronto riduzione capi bellante .

Pertanto gli ulteriori documenti costituiscono **la revisione dei precedenti elaborati progettuali a cui far riferimento per la prosecuzione dell’iter di PAUR.**



**Progetto:**  
**Proponente:**

**Modifica di potenzialità di allevamento avicolo, già provvisto di Autorizzazione Integrata Ambientale**  
**SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA s.r.l**

#### B.4. Produzione dell'installazione

##### Versione originaria

N° capannone	Specie Allevata	Categoria Allevata	Posti/Ciclo	N° Cicli/Anno
1.1	Pollame	Pollastre	105.000	2

##### Rettifica aprile 2024

N° capannone	Specie Allevata	Categoria Allevata	Posti/Ciclo animali allevati	N° Cicli/Anno
1.1	Pollame	Pollastre	92.600	2

##### Rettifica luglio 2024

N° capannone	Specie Allevata	Categoria Allevata	Posti/Ciclo animali allevati	N° Cicli/Anno
1.1	Pollame	Pollastre	87.750	2
			Accasati 90.000	



Progetto:  
Proponente:

Modifica di potenzialità di allevamento avicolo, già provvisto di Autorizzazione Integrata Ambientale  
SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA s.r.l

**SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA AL GIUDIZIO DEL CCR-VIA N. 4236 DEL 07/05/2024 “È NECESSARIO INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE RIPRESENTANDO LO STUDIO PREVISIONALE DI IMPATTO ODORIGENO MEDIANTE UN MODELLO CHE TENGA CONTO DELLE CALME DI VENTO, SECONDO GLI INDIRIZZI DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE N. 309/23, SE NECESSARIO RIDUCENDO ULTERIORMENTE IL NUMERO DI CAPI IN MODO DA GARANTIRE, NELLE CONDIZIONI PIÙ GRAVOSE, IL RISPETTO DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ DI CUI AL CITATO DECRETO DIRETTORIALE PRESSO TUTTI I RICETTORI”.**

A tale merito la Ditta ha inteso revisionare ulteriormente la valutazione di impatto odorigeno tenendo conto della potenzialità di 87.750 capi/ciclo. In detta revisione del 07/2024, dichiarata conforme con le disposizioni delineate nel Decreto Direttoriale n. 309 del 28 giugno 2023, è stato utilizzato il metodo CALPUFF, in sostituzione di quello IMMI usato in precedenza.

Durante l'analisi, sono state considerate come sorgenti puntuali le 24 ventole e come sorgente areale la laguna delle acque di lavaggio, ipotizzate in emissione continua durante tutto l'anno (8.760 ore/anno). Per il calcolo del rateo emissivo le ventole sono state associate al fattore per sistema a lettiera profonda privo di fossa per gli effluenti, pari a 0,056 OUE/s/bird, mentre per il lagone è stato utilizzato un valore medio di 2,5 ouE/m<sup>2</sup>/s.

Per la caratterizzazione meteoroclimatica dell'area, si è fatto riferimento alla stazione di Campoli, di proprietà privata, gestita dalla fondazione “Meteo Abruzzo”, dalla quale lo stabilimento Ripro-Avicola S.r.l., dista circa 8,5 km.

Il tecnico ha considerato i seguenti recettori **sensibili le abitazioni più prossime, anche se non abitate**, ma utilizzate come appoggio per le operazioni agricole del fondo a cui sono annessi.




Figura 19 Distanza dei recettori dalle ventole di emissione box NORD

Tabella 13 Recettori sensibili individuati nei dintorni dell'allevamento, coordinate ed elevazione

ID	X	Y	Base elevation	Height	Descrizione	Classe di sensibilità del recettore (rif. Decreto Direttoriale 309/2023)
	km	km	m	m		
R1	400,910	4732,587	256	1,5	Civile abitazione	TERZA
R2	401,020	4732,596	264	1,5	Civile abitazione	TERZA
R3	401,061	4732,640	268	1,5	Civile abitazione	TERZA
R4	401,311	4732,750	291	1,5	Civile abitazione	TERZA



Progetto:  
Proponente:

Modifica di potenzialità di allevamento avicolo, già provvisto di Autorizzazione Integrata Ambientale  
SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA s.r.l

**Recettore R3**

<b>Coordinate metriche</b> WGS84 UTM 33	Est	401.061 m -	Nord	4.732.741 m
<b>Descrizione</b>	Civile abitazione			
<b>Classe di sensibilità</b> (DD 309/2023)	Terza			
<b>Distanza dal sito</b>	160 m circa			



**Recettore R3**

<b>Coordinate metriche</b> WGS84 UTM 33	Est	401.061 m -	Nord	4.732.741 m
<b>Descrizione</b>	Civile abitazione			
<b>Classe di sensibilità</b> (DD 309/2023)	Terza			
<b>Distanza dal sito</b>	160 m circa			



**Recettore R4**

<b>Coordinate metriche</b> WGS84 UTM 33	Est	402.194 m	Nord	4.661.355 m
<b>Descrizione</b>	Fabbricato rurale			
<b>Classe di sensibilità</b> (DD 309/2023)	Terza			
<b>Distanza dal sito</b>	m circa			




**Recettore R4**

<b>Coordinate metriche</b> WGS84 UTM 33	Est	402.194 m	Nord	4.661.355 m
<b>Descrizione</b>	Fabbricato rurale			
<b>Classe di sensibilità</b> (DD 309/2023)	Terza			
<b>Distanza dal sito</b>	m circa			



I risultati sono stati restituiti nella mappa di isoconcentrazione riportata in Allegato I allo studio previsionale di luglio 2024, di cui si riporta il seguente stralcio.





Progetto:  
Proponente:

Modifica di potenzialità di allevamento avicolo, già provvisto di Autorizzazione Integrata Ambientale  
SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA s.r.l.

Il tecnico dichiara quanto segue:

*I valori più elevati del 98° percentile delle concentrazioni di odore si riscontrano nelle immediate vicinanze dell'allevamento, per poi decrescere rapidamente, nella direzione prevalente del vento.*

*In corrispondenza dei ricettori discreti sensibili individuati, le concentrazioni di odori risultano inferiori al limite della classe di sensibilità corrispondente come riportano nella seguente Tabella 14.*

ID	Descrizione	Concentrazione di odore	Classe di sensibilità del recettore	Valore di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile
		OU/m <sup>3</sup>		OU/m <sup>3</sup>
R1	Civile abitazione	1.44	Terza	3
R2	Civili abitazioni	2.21	Terza	3
R3	Civile abitazione	0.51	Terza	3
R4	Civile abitazione	0.616	Terza	3

Per quanto sopra il tecnico conclude dichiarando quanto segue:

*La valutazione previsionale, eseguita utilizzando modelli matematici riconosciuti a livello internazionale ed adottando le indicazioni contenute nel Decreto Direttoriale 309/2023, mostra che l'impatto delle emissioni odorigene legate all'esercizio dell'allevamento Ripro-Avicola S.r.l. di Bellante, nella nuova configurazione impiantistica risulta limitato alle immediate vicinanze dello stesso.*

*Il campo di influenza dell'odore si estende a Nord - Est dell'impianto, in linea con la rosa dei venti di Campi utilizzata in calibrazione del modello CALMET. Il modello di dispersione CALPUFF considera un dominio di simulazione di 10x10 km, con passo pari a 250 m, e stima le concentrazioni di odore orarie in un dominio 5 x 5 km, con passo di 125 m; adottando il valore 2,3 come fattore "peak to mean", si risale al valore di picco di odore, così come previsto nel Decreto Direttoriale 309/2023. Le concentrazioni di odore ai recettori sensibili presenti nelle immediate vicinanze dell'allevamento risultano tutte inferiori al limite della classe di sensibilità di appartenenza.*

*Come ultima considerazione generale sui risultati modellistici è importante evidenziare come le ipotesi effettuate siano di massima cautela, ossia imponendo che in ogni ora dell'anno l'allevamento presenti il massimo dei capi accasabili, rispetto alla variabilità naturale di presenze all'interno dello stabilimento, con conseguente valutazioni dei livelli massimi di emissione.*

Titolare Istruttoria:

Ing. Andrea Santarelli

Gruppo di lavoro istruttorio

Dott.ssa Chiara Forcella

Dott. Marco Mastrangelo